

ROBERTO MENGARELLI

Dottore Commercialista

Revisore legale

www.studiomengarelli.it



Studio via del Commercio n° 6, 60127 ANCONA
tel. 2802820/2804985 - fax 2802821
email roberto@studiomengarelli.it
C.F. MNGRRT55M31A271L - P.I. 01215440429

Circolare per la clientela

***Contribuenti che svolgono
attività per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Proroga dei
versamenti***

1 PREMESSA

Con l'art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138 e in vigore dal 18.6.2025, **sono stati prorogati al 21.7.2025 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%**, i termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2025;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).

Il rinvio dei termini di versamento è stato deciso in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, contenute nel DLgs. 12.6.2025 n. 81.

2 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l'art. 13 del DL 84/2025 prevede che la proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

2.1 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

L'art. 13 del DL 84/2025 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Possono quindi beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:

- la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
- in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.

Attività	Ricavi o compensi	Accesso alla proroga
Con ISA	Fino a 5.164.569,00 euro	Sì
Con ISA	Oltre 5.164.569,00 euro	NO
Senza ISA	Fino a 5.164.569,00 euro	NO
Senza ISA	Oltre 5.164.569,00 euro	NO

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

2.2 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”

L'art. 13 del DL 84/2025 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, **possono beneficiare della proroga** al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, anche:

- **i soci di società di persone;**
- **i collaboratori di imprese familiari;**
- **i coniugi che gestiscono aziende coniugali;**
- **i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);**
- **i soci di società di capitali “trasparenti”.**

2.3 SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER IL CONSOLIDATO FISCALE

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, la proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell'IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).

Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l'applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.

2.4 SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA PROROGA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all'art. 13 del DL 84/2025, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- del 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure del 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

- **delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;**
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- **degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.**

2.5 SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SUCCESSIVI AL 30.6.2025

La proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2025 per effetto della:

- data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dopo il 31.5.2025);
- data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2024 - 30.6.2025).

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l'anno solare chiuso **il 31.12.2024 e approvazione del bilancio il 23.6.2025, i termini di versamento del saldo relativo al 2024 e del primo acconto del 2025 scadono ordinariamente:**

- **il 31.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;**
- **oppure il 30.8.2025 (30° giorno successivo al 31.7.2025), con la maggiorazione dello 0,4%, termine che cadendo di sabato slitta all'1.9.2025.**

Considerando invece, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale 1.7.2024 - 30.6.2025, i termini di versamento del saldo relativo al periodo d'imposta 2024-2025 e del primo acconto del periodo d'imposta 2025-2026 scadono ordinariamente:

- il 31.12.2025 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.1.2026 (30° giorno successivo al 31.12.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.

3 VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

La proroga prevista dall'art. 13 del DL 84/2025 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

- a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2025;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti riguardanti, ad esempio:

- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IRES;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'IRAP;
- il saldo 2024 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale acconto 2025 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 di addizionali e maggiorazioni IRES (es. per le società "di comodo");
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 della "cedolare secca sulle locazioni";
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax");
- l'imposta sostitutiva sul maggior reddito 2024 di chi ha aderito al concordato preventivo;
- le imposte sostitutive sui *capital gain* in "regime di dichiarazione";

- le altre imposte sostitutive che rinviando ai termini di versamento delle imposte dirette;
- l'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte;
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);
- il saldo 2024 e l'eventuale primo acconto 2025 dell'imposta sul valore delle crypto-attività;
- l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- le ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 2024, a condizione che il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino complessivamente l'importo di 1.032,91 euro (se il relativo versamento non è già stato effettuato).

3.1 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2024

La proroga disposta dall'art. 13 del DL 84/2025 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2024 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2025).

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17.3.2025 (in quanto il 16.3.2025 cadeva di domenica), potrà essere effettuato entro il 21.7.2025, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.

Se il versamento del saldo IVA 2024 viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle imposte sui redditi, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.

Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2024:

- entro il 21.7.2025, deve maggiorarlo dell'1,6% (0,4% per i periodi 18 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
- entro il 20.8.2025, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 21.7.2025 e sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 21.7.2025 al 20.8.2025 (la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%).

3.2 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, i termini del 21.7.2025 e del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano altresì al versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024).

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.

Soci di srl "non trasparenti"

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale".

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

3.3 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:

- entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.

4 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Qualora si benefici della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 21.7.2025 o del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.

Si ricorda infatti che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 20 del DLgs. 241/97 dall'art. 8 del DLgs. 1/2024:

- le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese; in pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA;
- il piano di rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre; in precedenza, invece, la rateizzazione doveva concludersi nel mese di novembre.

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti "automatici" in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Resta confermato che l'opzione per la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi del 4% annuo.

4.1 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E RATEIZZANO A PARTIRE DAL 21.7.2025

Un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 21.7.2025 (senza la maggiorazione dello 0,4%), indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve quindi:

- versare la seconda rata entro il 20.8.2025 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2025);
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2025; il numero massimo di rate è quindi pari a sei.

In caso di rateizzazione massima a partire dal 21.7.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

Importo da rateizzare senza maggiorazione dello 0,4%		
Rata	Scadenza	Interessi
1	21.7.2025	0,00%
2	20.8.2025 (differimento per il periodo feriale)	0,28%
3	16.9.2025	0,61%
4	16.10.2025	0,94%
5	17.11.2025 (il giorno 16 cade di domenica)	1,27%
6	16.12.2025	1,60%

4.2 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E RATEIZZANO A PARTIRE DAL 20.8.2025

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:

- versare la seconda rata entro il 16.9.2025;
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2025; il numero massimo di rate è quindi pari a cinque.

In caso di rateizzazione massima a partire dal 20.8.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

Importo da rateizzare maggiorato dello 0,4%		
Rata	Scadenza	Interessi
1	20.8.2025 (30° giorno successivo al 21.7.2025)	0,00%
2	16.9.2025	0,29%
3	16.10.2025	0,62%
4	17.11.2025 (il giorno 16 cade di domenica)	0,95%
5	16.12.2025	1,28%